COMUNICATO UFFICIALE N. 437
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 430/AA al n. 433/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 26 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 430/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 579 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giampaolo MARIANELLA, e del Sig. Stefano MAZZEI, avente ad oggetto la seguente condotta:

  GIANPAOLO MARIANELLA, all'epoca dei fatti, tesserato come responsabile del1a squadra presso la ASD TAGLIACOZZO 1923, in violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e all'art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e degli artt. 23 comma 1 e 2 e 38 comma 4 delle NOIF, in quanto nel corso della Stagione Sportiva 2022 – 2023, pur essendo tesserato come allenatore con la società ASD TAGLIACOZZO 1923, ha svolto attività di preparatore atletico per la società SSD AVEZZANO CALCIO A R. L. altresì in assenza della qualifica di Preparatore Atletico prescritta dall'art. 29 del Regolamento Settore Tecnico;

  STEFANO MAZZEI, all'epoca dei fatti, soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società ASD TAGLIACOZZO 1923 e comunque rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2 comma 2 del C.G.S., ed attualmente tesserato presso la medesima in qualità di Collaboratore del1a squadra, in violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere svolto attività di collaboratore della prima squadra della società ASD TAGLIACOZZO 1923 in assenza di tesseramento per quanto concerne il periodo compreso tra agosto 2022 e l'11 gennaio 2023;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giampaolo MARIANELLA, e dal Sig. Stefano MAZZEI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Giampaolo MARIANELLA, e di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Stefano MAZZEI;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 431/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Evis TROKA e della società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  EVIS TROKA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD San Giorgio Piana, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sigg.ri Butera Vincenzo, Costan Vladut Gabriel, Lepre Alessandro, Cuccia Enrico, Damiani Vittorio, Di Giovanni Salvatore e Scalia Giorgio Giuseppe;

  A.S.D. SAN GIORGIO PIANA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Troka Evis;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Evis TROKA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Evis TROKA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 432/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 471 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Amedeo SORRENTINO e Lorenzo FERRARO, e della società A.S.D. REAL CARBONARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

AMEDEO SORRENTINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Carbonara, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Carbonara, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Ferraro nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Carbonara alla gara *A.S.D Real Carbonara – A.S.D. Sol Sport club* del 13.11.2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in mancanza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
In violazione, altresì, degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver lo stesso in occasione della gara *A.S.D Real Carbonara – A.S.D. Sol Sport club* del 13.11.2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Carbonara nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Lorenzo Ferraro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

LORENZO FERRARO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Carbonara, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dall'A.S.D. Real Carbonara, alla gara *A.S.D Real Carbonara – A.S.D. Sol Sport club* del 13.11.2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. REAL CARBONARA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato

il sig. Amedeo Sorrentino, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Lorenzo Ferraro ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Amedeo SORRENTINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CARBONARA, e dal Sig. Lorenzo FERRARO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorno di inibizione per il Sig. Amedeo SORRENTINO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Lorenzo FERRARO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di competenza per la società A.S.D. REAL CARBONARA;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 433/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 567 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto RODRIGUEZ JIMENEZ e Nicola MENEGHELLO, e delle società A.S.D. VIGOREAL C5 e A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore per la società A.S.D. Antenore Sport Padova, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli art. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., e dagli art. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso durante la stagione sportiva 2022/2023 - pur essendo tesserato come allenatore dal 1 dicembre 2022 con la società A.S.D. Antenore Sport Padova - svolto dal mese di dicembre 2022 e fino al gennaio 2023 un'attività di responsabile e tutor dei tecnici in favore della società A.S.D. Vigoreal, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva, come dallo stesso ammesso in sede di audizione;

NICOLA MENEGHELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D Vigoreal, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Alberto Jimenez Rodriguez – allenatore tesserato dal 1 dicembre 2022 con la società A.S.D. Antenore Sport Padova - di svolgere durante la sportiva stagione 2022-2023 e precisamente dal mese di dicembre 2022 e fino al mese di gennaio 2023, l'attività di responsabile e tutor dei tecnici in favore della società A.S.D. Vigoreal, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

A.S.D. VIGOREAL C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Nicola Meneghello ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Alberto Jimenez Rodriguez;

A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alberto Jimenez Rodrigez;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto RODRIGUEZ JIMENEZ, dal Sig. Nicola MENEGHELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIGOREAL C5, e dal Sig. Franco Zanon, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Alberto RODRIGUEZ JIMENEZ, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Nicola MENEGHELLO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIGOREAL C5, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina